

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO** per l'affidamento dell'incarico professionale per la verifica della sicurezza/vulnerabilità sismica degli edifici della Caserma "Guella" di Laives (BZ), da parte dell'operatore economico " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_ (di seguito operatore economico).

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, in un unico lotto, dell'incarico professionale per la verifica della sicurezza/vulnerabilità sismica degli edifici della Caserma "Guella" di Laives (BZ), per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ (C.N.P.A.I.A. 4% compreso) I.V.A. esclusa. Tale prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura e sarà corrisposto all'operatore economico, secondo le modalità previste all'art. 9 "Pagamenti".

La natura e le fasi dell'incarico e gli edifici da valutare sono meglio specificati rispettivamente nel disciplinare d'incarico in allegato 1, nell'annesso 2 e 4 al predetto disciplinare in allegato 2 e 3, che costituiscono, insieme all'offerta tecnica in allegato 4, parte integrante del presente contratto.

## **ARTICOLO 2**

### **CONDIZIONI GENERALI**

Per il presente contratto vengono osservate le norme in vigore, quelle riportate al punto 4.1 del disciplinare d'incarico, nonché le seguenti:

- Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, nr.

2440);

- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, nr. 827);
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture",

che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegati al contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni sotto riportate.

### **ARTICOLO 3**

#### ***TERMINI DI ADEMPIMENTO***

Il contratto ha validità a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'operatore economico, tramite posta elettronica certificata (PEC), della comunicazione attestante l'avvenuta registrazione dello stesso presso gli organi di controllo. Le modalità, i termini e le condizioni di erogazione della prestazione, da parte dell'operatore economico, sono quelle indicate nei documenti in allegato 1 e 2.

L'incarico dovrà concludersi nel termine di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni solari e consecutivi dalla data del verbale di affidamento dell'incarico. Saranno compresi fra

gli utili i giorni festivi, semifestivi e quelli necessari per indagini tecniche e ogni altra prestazione e apprestamento propedeutico all'incarico stesso. Sono invece esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di affidamento, di eventuali sospensioni, riprese e compimento dell'incarico. In particolare, l'operatore economico dovrà approntare a verifica di conformità le prestazioni presso \_\_\_\_\_ in n. 2 rate:

- 1^ rata: al termine delle fasi 1 e 2, entro n. \_\_\_\_\_ giorni solari dal verbale di affidamento, verrà corrisposto il primo stato di avanzamento, pari al 50% dell'importo contrattuale;
- 2^ rata: al termine delle fasi 3 e 4, entro n. \_\_\_\_\_ giorni solari dal verbale di affidamento, verrà corrisposto l'importo rimanente.

L'operatore economico è tenuto a comunicare a mezzo PEC, entro i termini previsti dal contratto, alla Direzione dei Lavori del Genio ([crm26802@pec.carabinieri.it](mailto:crm26802@pec.carabinieri.it)), all'Ufficio Approvvigionamenti ([crm38895@pec.carabinieri.it](mailto:crm38895@pec.carabinieri.it)) ed al Centro Unico Contrattuale (CUC) ([crm42529@pec.carabinieri.it](mailto:crm42529@pec.carabinieri.it)) del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Viale Romania n.45, ROMA , le date di approntamento a verifica di conformità di ogni singola rata.

Il direttore dell'esecuzione provvederà ad effettuare la verifica di conformità di ogni rata.

Qualora eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre

cause simili) impediscano all'operatore economico di rispettare i termini fissati si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'operatore economico ed a giudizio insindacabile dell'A.D.. In quest' ultimo caso, l'operatore economico, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale dovrà inoltrare, PENA DECADENZA, entro 10 (dieci) giorni solari dall'evento, unitamente alla domanda di proroga, una esauriente documentazione che giustifichi la durata del ritardo.

Ad istanza dell'operatore economico, in caso di chiusura dello studio professionale per ferie, i termini di esecuzione di cui al presente articolo, sempreché sia in corso una fase della prestazione, sono sospesi e danno diritto ad un corrispondente prolungamento dei termini contrattuali.

L'A.D., anche in caso di maggior durata del periodo di chiusura dello studio professionale (che dovrà comunque essere comunicato), non potrà autorizzare uno spostamento dei termini in misura superiore, per anno solare, a:

- 15 giorni solari, per il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio (festività natalizie);
- 30 giorni solari, per il periodo di ferie estive.

L'istanza, corredata da documentazione giustificativa, dovrà pervenire al Centro Unico Contrattuale, all'indirizzo di posta elettronica certificata [crm42529@pec.carabinieri.it](mailto:crm42529@pec.carabinieri.it), prima dell'inizio del periodo di chiusura dello studio professionale, pena il mancato riconoscimento del prolungamento dei termini

contrattuali.

#### **ARTICOLO 4**

##### **RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'**

In caso di rifiuto di quanto presentato a verifica di conformità l'operatore economico potrà:

- presentare altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato entro un termine da concordare con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione dei Lavori del Genio. Il nuovo termine, che decorre dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto della Commissione di verifica di conformità, non potrà essere comunque superiore alla metà di quello previsto in contratto per la presentazione a verifica di quanto rifiutato;
- riproporre, in alternativa, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione, quanto già verificato con esito negativo, accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato alle mancanze riscontrate.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'art. 3 del contratto. Verranno pertanto applicate le penali di cui all'art. 8 - let. b. in caso di supero dei termini a scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica di conformità a quella di comunicazione della verifica negativa.

**ARTICOLO 5****MODIFICHE E VARIANTI**

Se nel corso dell'esecuzione del servizio si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si procederà ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 236/2012.

**ARTICOLO 6****CAUZIONE**

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, l'operatore economico ha prestato le sottoelencate garanzie:

- polizza fideiussoria rilasciata da \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ di € \_\_\_\_\_  
a garanzia degli adempimenti contrattuali; detta cauzione verrà svincolata nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- polizza rilasciata da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_ di € \_\_\_\_\_ per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale).

**ARTICOLO 7****DETERMINAZIONE DEL PREZZO**

Il prezzo dell'intero servizio è fisso ed invariabile. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1469 del c.c., il contratto è aleatorio per volontà delle parti le quali

rinunciano all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del c.c..

## **ARTICOLO 8**

### **P E N A L I T A'**

In caso di ritardi o di mancata esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini previsti dal presente capitolato amministrativo e/o dal disciplinare d'incarico allegati, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare le seguenti penalità:

**a. Ritardo nell'approntamento a verifica di conformità delle attività prestate.**

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sull'importo totale dell'incarico;

**b. In caso di esito sfavorevole della verifica di conformità (art. 4 del presente contratto).**

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sul valore delle prestazioni verificata sfavorevolmente ed in relazione al tempo intercorso dalla data di comunicazione a mezzo PEC della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell'Esecuzione alla data di esito favorevole delle stesse. Ai fini dell'applicazione della penale, dal suddetto periodo, saranno scomputati i giorni residuali nel caso in cui l'operatore economico abbia approntato alla verifica di conformità le prestazioni in anticipo rispetto ai tempi

previsti.

Le domande per condono penali, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate al Centro Unico Contrattuale - pena decadenza - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione tramite PEC, con la quale è stata segnalata l'applicazione della penali.

In caso di applicazione di penali pari o superiori al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, così come in caso di inadempimento parziale o totale ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione - valutata la gravità - procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. n. 236/2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".

Le penali per ritardo nell'approntamento alla verifica di conformità delle prestazioni, nonché nel riapprontamento a verifica di conformità in caso di esito sfavorevole delle stesse, saranno trattenute sui pagamenti.

#### **ARTICOLO 9**

##### **P A G A M E N T I**

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., il pagamento verrà effettuato con ordine di pagare, tratto sulla Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di \_\_\_\_\_, con cui viene disposto l'accreditamento della somma a favore del operatore economico sul c/c bancario n. \_\_\_\_\_ - appositamente "dedicato" ai rapporti



con la P. A., ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. -

presso la \_\_\_\_\_ Codice ABI \_\_\_\_\_;

Codice CAB \_\_\_\_\_ BIC \_\_\_\_\_ IBAN

\_\_\_\_\_.

Sono previsti n. 2 pagamenti corrispondenti al 50% e 100% del complessivo.

Al termine delle Fasi 1 e 2 (1^ rata) indicate nel disciplinare d'incarico in allegato 1, a seguito di verifica di conformità da parte dell'Amministrazione delle attività svolte e dei documenti consegnati, verrà corrisposto il primo stato di avanzamento pari al 50% dell'importo del presente contratto.

Il pagamento dell'importo rimanente avverrà al completamento delle Fasi 3 e 4 (2^ rata) e previa verifica di conformità da parte dell'Amministrazione delle attività svolte e dei documenti consegnati.

I pagamenti verranno effettuati previa presentazione delle relative fatture da parte dell'operatore economico incaricato, che si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle vigenti normative in materia.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'A.D. procederà - in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 - con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di

regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'operatore economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") - introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - all'operatore economico sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto, se dovuta, sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (c.d. split payment).

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello "a saldo", la quota imponibile dovrà essere fatturata al netto della trattenuta dello 0,50%, secondo quanto prescritto dall'art. 30, comma 5-bis, D. Lgs. n. 50/2016.

Le fatture dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), alla DIREZIONE LAVORI DEL GENIO del COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, identificata con il Codice Univoco Ufficio (IPA)04HJPM e dovrà indicare:

- le attività svolte ed i materiali forniti con i relativi prezzi;
- il codice identificativo di gara (CIG);

- il codice IBAN relativo al c/c bancario o postale dedicato riportato nel presente contratto, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante.

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione del predetto CIG non consentirà il pagamento delle fatture.

L'operatore economico, per motivati casi eccezionali, può variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (coordinate bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

#### **ARTICOLO 10**

##### **OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'operatore economico si impegna ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto.

#### **ARTICOLO 11**

##### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 il presente contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

## **ARTICOLO 12**

### **SUBAPPALTO**

*(da inserire se l'appaltatore ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)*

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione a quanto espressamente richiesto dall'operatore economico all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e limiti indicati dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

*(da inserire se l'appaltatore non ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)*

Il subappalto **non è ammesso** stante la mancata presentazione in sede di gara da parte dell'operatore economico di specifica istanza.

## **ARTICOLO 13**

### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

*(nel caso di studio con personale dipendente)*

L'operatore economico si obbliga a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il operatore economico si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati

nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

- continuare ad applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

#### **ARTICOLO 14**

##### **VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

L'eventuale cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fintanto che l'operatore economico - ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione - non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. n. 50/2016. Nei sessanta giorni solari successivi alla

comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui al libro II del D. Lgs. n. 159/2011.

#### **ARTICOLO 15**

##### **VINCOLO CONTRATTUALE**

Il presente contratto, mentre vincola l'operatore economico sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'A.D. finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato agli organi di controllo.

#### **ARTICOLO 16**

##### **DECADENZA DEI DIRITTI**

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che l'operatore economico ritenga spettargli in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 90 giorni solari a decorrere della data di liquidazione finale del contratto medesimo.

#### **ARTICOLO 17**

##### **SPESE INERENTI AL CONTRATTO**

L'operatore economico contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto dei seguenti articoli:

- art.62 del R.C.G.S. (R.D. del 23 maggio 1924 nr.827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico della ditta;
- art.90 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n.633 (Istituzione e

disciplina del Valore Aggiunto);

- art.38 del D.P.R. in data 26 ottobre 1972, n.634 (disciplina dell'imposta di registro);
- art. 1 della Legge 27 dicembre 1975 n.790 che aggiunge l'art.16/bis al R.D. 18.11.1923 n. 2440.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nella misura prevista dalla legge, i sottotitoli documenti:

- verbali di consegna/riconsegna materiali all'operatore economico per l'esecuzione delle lavorazioni;
- verbali di consegna/riconsegna materiali alla Difesa;
- verbali di collaudo delle forniture;
- istanza di reiscrizione in bilancio dei fondi andati in perenzione;
- richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'operatore economico, in base all'art. 8 del citato D.P.R. n. 642/72, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

#### **ARTICOLO 18**

#### **DIRITTO DI RECESSO**

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - in aderenza a

quanto previsto dall'art. 1 comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 - si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20

#### **ARTICOLO 19**

##### **OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEL SEGRETO MILITARE**

È fatto divieto all'operatore economico, che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporre o



diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle infrastrutture su cui dovrà operare e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione.

L'operatore economico è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito del suo incarico, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente fatto osservare.

Il Soggetto Professionale, ad avvenuta approvazione della prestazione, dovrà consegnare all'Amministrazione tutti gli elaborati originali comunque riproducibili, quali lucidi, file su supporto magnetico di disegni, relazioni e calcoli, negativi di fotografie.

Inoltre, dovrà restituire i documenti, forniti dall'Amministrazione nel corso della prestazione, nello stesso stato in cui gli stessi gli furono messi a disposizione e dovrà impegnarsi a non detenere, dopo tale riconsegna, alcuna copia di tale documentazione.

In caso di inottemperanza degli obblighi espressi, il Soggetto Professionale sarà tenuto a rispondere di qualunque illegittima divulgazione del materiale innanzi indicato.

## **ARTICOLO 20**

### ***SPESE DI PUBBLICITA'***

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012 e art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e D.M. 2 dicembre 2016

del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5<sup>a</sup> Serie Speciale Contratti Pubblici, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - *"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recupero Restituzioni e Rimborsi vari"*. Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento potrà avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT95U0100003245348016358003", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'appaltatore. All'Amministrazione spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della

richiesta di pagamento inviata tramite PEC.

#### **ARTICOLO 21**

##### **CONTROVERSIE**

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione del presente contratto, si applicano le disposizioni del c.p.c..

#### **ARTICOLO 22**

##### **DOMICILIO ELETTO**

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'operatore economico elegge il domicilio legale in \_\_\_\_\_, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. Dichiaro, inoltre, che tutte le comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_ . L'operatore economico è tenuto a comunicare - a mezzo PEC - al Centro Unico Contrattuale ogni successiva variazione del domicilio e/o della PEC dichiarati. In mancanza delle suddette comunicazioni, sono a carico della ditta tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

#### **ARTICOLO 23**

##### **A L L E G A T I**

1. disciplinare d'incarico con tutti gli annessi.

2. offerta tecnica.
3. patto di integrità.

OPERATORE ECONOMICO RAPPRESENTANTE A.D. U. ROGANTE